

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, modificata con la legge 17 giugno 2003 n. 148 di ratifica dell'Accordo Quadro, sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa, e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

1.1 GENERALITÀ

L'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali costituiscono i fondamenti della nostra politica estera e di difesa.

In questo quadro di riferimento si colloca il trasferimento dei materiali per la difesa e la cooperazione industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di economicità di acquisizione di equipaggiamenti più efficaci e a minor costo e di assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Tutte le forniture di prodotti militari sia Infra UE e tra Paesi dell'Alleanza Atlantica sia con Paesi terzi sono autorizzate in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale¹ ed europea a vario titolo vincolante in base anche alle determinazioni dei Fori internazionali cui l'Italia partecipa.

I controlli sulle transazioni inerenti i prodotti militari rappresentano un esercizio particolarmente complesso e delicato.

Essi - in un contesto mondiale in continua evoluzione – devono infatti coniugare il diritto all'autodifesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di sicurezza e di contrasto alla proliferazione di armamenti convenzionali e non convenzionali. Al tempo stesso, tali

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

controlli contribuiscono alla tutela del comparto industriale per la difesa, dalla cui efficienza dipende in parte anche la nostra stessa sicurezza.

Tale comparto, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei, nostri tradizionali partner industriali nel settore (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* importante per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione (con importanti ricadute in campo civile) di duttilità e di adattamento alla competizione internazionale in particolar modo verso mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

L'enunciazione di tali principi avviene all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché la cessione di licenze di produzione, devono essere conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali.

Esse altresì devono essere effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese dagli stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1 stabilisce una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

Sempre all'art. 1, la legge introduce *specifici divieti* ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;

- abbiano come oggetto tipologie di materiali afferenti le armi chimiche, biologiche o nucleari; nonché quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi si sono aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo e le bombe a frammentazione (c.d. cluster bombs) che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

L'art. 1 vieta, altresì, le operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel Paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato Paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un Paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- nei confronti di un Paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le relative autorità governative destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio: le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è affidata, a vario titolo, l'autorità di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)². Dopo la soppressione del CISD, avvenuta ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto la devoluzione al Ministero degli Affari Esteri. Tale delibera prevede che la suddetta funzione debba essere esercitata d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio;
- una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa si possono avvalere di un ulteriore parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185³;
- una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;

² Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di "formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento".

³ Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

- un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare ogni ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di Legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) è tenuta ad esprimere. Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (presieduto dal Ministero degli Affari Esteri ed al quale partecipano il Ministero della Difesa e le altre Amministrazioni indicate dalla Legge: Ministeri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra NATO e UE.

c. I materiali.

La normativa ha individuato in modo univoco i materiali⁴ che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad "*alta tecnologia*", suscettibili di uso duale⁵.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia. L'elenco dei materiali è aggiornato in relazione allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

L'elenco dei materiali d'armamento è oggetto di Decreto ministeriale, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati.

⁴ Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

⁵ Trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

d. Le esclusioni.

Parimenti vengono individuati univocamente i casi che esulano dall'applicazione delle disposizioni di legge.

In particolare sono escluse/i:

- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];
- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i Paesi NATO** [art. 1 comma 9 lettera c)].

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)].

e. La normativa per le armi piccole e leggere.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge: le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75; le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni, nel caso di specie, sono demandate al Ministero dell'Interno.

Nel Rapporto e nelle relazioni di ciascun Dicastero interessato sono comunque riportate le attività di rispettiva competenza svolte in questa materia.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i Fori e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea, ecc.).

Le principali iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento di particolare rilievo e con ampi risvolti sull'applicazione della legge 185/90, sono:

a. Le Nazioni Unite.

In ambito Nazioni Unite è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**.

Lo strumento ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni richieste.

b. La Posizione Comune del Consiglio Europeo 2008/944/PESC⁶.

In data 13 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 che definisce "Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari" e che ha sostituito⁷ il Codice di Condotta dell'Unione Europea sulle "esportazioni di armi".

Si tratta di un documento più articolato del Codice di Condotta che, in quanto Posizione Comune del Consiglio Europeo, assume un carattere vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati membri, in considerazione del conseguente aggiornamento delle rispettive normative nazionali.

⁶ La Politica Estera e di Sicurezza Comune – PESC è stata introdotta per la prima volta dal Trattato di Maastricht del 1992.

⁷ Vedasi considerando (15) della Posizione Comune 2008/944/PESC.

La Posizione Comune del Consiglio si compone fondamentalmente di due parti: nella prima vengono definiti gli 8 criteri volti a fissare le linee guida che devono presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all'eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego; nella seconda sono contenute le misure operative finalizzate ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi specifici di consultazione.

La Posizione Comune del Consiglio europeo ha mantenuto gli otto criteri valutativi già fissati nel Codice di Condotta e basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992), e sono così sintetizzati:

- Primo Criterio: **Rispetto degli Obblighi e degli Impegni Internazionali** degli Stati Membri ed in ambito internazionale.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti umani** nel Paese di destinazione finale e del diritto internazionale umanitario da parte di detto Paese.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri**, dei loro Paesi amici ed alleati e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato Membro.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari** possano essere sviate all'interno del Paese acquirente o **riesportate** a condizioni non ammissibili.
- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

Oltre ad indicazioni di carattere generale, con cui si evidenzia altresì un maggiore rafforzamento della cooperazione e della promozione della

convergenza nel quadro della PESC, la risoluzione affronta punti più specifici:

- possibilità lasciata agli Stati membri, di applicare politiche nazionali più restrittive;
- trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza accompagnata da motivazioni dettagliate;
- rilascio di licenza, preventivamente rifiutata da uno Stato Membro, deve essere oggetto di preventiva consultazione con lo Stato/Stati Membri che hanno negato l'autorizzazione e corredato da una dettagliata motivazione;
- necessità di rilasciare il certificato di destinazione finale o altra documentazione previa adeguata verifica e/o un'autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione;
- trasmissione in via riservata da parte di ciascun Stato membro agli altri Stati membri di una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari specificando altresì la modalità di applicazione della posizione comune in tale ambito;
- maggiore incoraggiamento degli Stati membri verso gli altri Paesi esportatori di tecnologia e attrezzature militari per l'applicazione dei criteri della posizione comune;
- necessità che le legislazioni nazionali consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

c. Il Wassenaar Arrangement.

L'intesa di Wassenaar (1996)⁸ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso con cui si intende contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale .

Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo (che ha la sua sede in Vienna ed al quale aderiscono 40 Paesi) mirano ad armonizzare ed a rendere sempre più trasparenti le politiche esportative e

⁸ Il nuovo regime succede al "COordinating COmmittee for Multilateral export control (COCOM)" che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

di controllo degli Stati membri partecipanti sulle suddette esportazioni, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio.

d. Il Gruppo di Lavoro COARM.

Il COARM, Gruppo di Lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è un organismo che gioca un ruolo primario nella discussione sui temi del trasferimento dei materiali d'armamento ed armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento.

Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM" sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Il contesto internazionale nel 2011 è stato caratterizzato da rilevanti mutamenti di leadership politiche ed istituzionali della sponda africana del Mediterraneo e del vicino e Medio Oriente, fenomeno noto come "primavera araba".

Tali cambiamenti hanno generato proteste popolari diffuse, in alcuni casi forme di guerriglia e guerre civili contraddistinte da rilevanti violenze interne. In tali casi, si è accentuata l'azione governativa di controllo e restrizione verso i Paesi in stato di conflitto interno sia nei confronti delle autorizzazioni relative ai prodotti per la difesa sia ai trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi.

Tali azioni d'intervento, non sono riconducibili soltanto al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale - intesi nell'ampia accezione di natura politica, economica e militare - ma hanno acquistato un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione

Europea, le Nazioni Unite – ed ai Regimi internazionali di non proliferazione. In tale settore, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno continuato a svolgere nel 2011 iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi (cosiddette "triangolazioni") di materiali d'armamento e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

L'azione amministrativa dei vari Dicasteri anche nel 2011 è stata finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare secondo i principi, i vincoli ed i divieti che promanano dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l'Italia partecipa attivamente. In particolare rispetto ai divieti, afferenti *la materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani*, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, nonché dall'applicazione di ulteriori dettami quali *l'individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

a. Embarghi e misure restrittive.

L'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi. Si riporta in *Allegato B* l'elenco dei Paesi oggetto di embargo di cui all'elenco del Commissione Europea http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. L'Amministrazione, nel rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione, importazione dei materiali d'armamento, tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d'armamento⁹.

b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.

b.1 Coordinamento amministrativo.

Nel corso del 2011 le Amministrazioni:

- Ministero degli Affari Esteri – Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d'Armamento, Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa/ Direzione Nazionale degli Armamenti ed Agenzia delle Dogane, hanno operato in stretto raccordo per la definizione e la realizzazione dello "Sportello Unico Doganale". Progetto che ha consentito l'integrazione informatica tra le

⁹ Ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

amministrazioni interessate per snellire procedure di autorizzazioni o di rilascio di altri elementi documentali.

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rafforzato azioni e procedure per migliorare il servizio fornito all'utenza per ridurre i tempi amministrativi per l'emissione delle autorizzazioni per le operazioni bancarie. Al fine di offrire assistenza operativa e consulenza giuridica agli operatori bancari ed alle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche di carattere finanziario, è stato ulteriormente ampliato, altresì, il servizio fornito attraverso "l'*account*" di posta elettronica: dt.dir5.legge185@tesoro.it;
- il concerto interministeriale si è altresì concretato nella periodica valutazione della congruità della spesa militare dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti allo sviluppo. L'esercizio congiunto Esteri-Difesa ha condotto all'aggiornamento della valutazione della congruità della spesa militare di 9 Paesi beneficiari di aiuti allo sviluppo, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art.1, comma 6, punto e) della Legge 185/90;
- non sono state coinvolte in modifiche alla lista dei programmi di coproduzione internazionale (*Allegato C*), in quanto non richiesto dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti questi programmi sono caratterizzati da **finanziamenti pluriennali da parte dei Governi** con il meccanismo del "*work share - cost share*". In sostanza i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali, che conducono il programma, si trasformano, in termini strettamente proporzionali, in contratti per le imprese degli stessi Paesi.

I contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, pertanto, corrispondendo ad esborsi effettuati per l'approvvigionamento di sistemi d'arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un'operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l'estero.

Nel corso del 2011 la lista dei programmi di coproduzione internazionale è stata confermata nella sua interezza non essendo state apportate variazioni.